

DIREZIONE PROVINCIALE DI: II DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: RHO

Registrazione di Atto Privato

Il 30/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TN3, serie 3, numero 183

data di stipula: 28/07/2026

ident.vo telematico: TN326L000183000LC per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97663550156

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97663550156				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



Firma su delega della Diretrice provinciale
Firma su delega della Diretrice provinciale

Firma su delega della Diretrice provinciale

ASSOCIAZIONE AL BARAKA DI MELEGNANO APS
Via Rodolfo Morandi n. 15
20077, Melegnano (MI)
C.F. 97663550156

Verbale di assemblea ordinaria del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 28.07.26

Il giorno 28.07.26 alle ore 8:30, presso la sede in Melegnano (MI) Via Rodolfo Morandi, 15 si è riunita l'assemblea soci dell'Associazione presenti per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1 – Aggiornamento statuto, allegato del seguente documento, adeguamento normativa del D. Lgs. 117/2017

Prende la parola il Presidente in carica Sig. MOKRANI KAIS, il quale, la presenza della totalità dei Soci, chiama come segretario verbalizzante il Sig. DIALLO MAMADOU SALIOU Il presidente dichiara aperta l'Assemblea.

Si procede con la modifica dello Statuto sociale conforme, il Presidente Sig. MOKRANI KAIS comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci qui presenti per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Si è deliberato di apporre alcune modifiche al testo statutario per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa, sempre comunque nel rispetto del profilo di tale previsione normativa che disciplina le Organizzazioni di volontariato e delle Onlus.

Successivamente il Presidente Sig. MOKRANI KAIS da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La seduta ha termine alle ore 10.00
Melegnano (MI) addì, 28.07.26

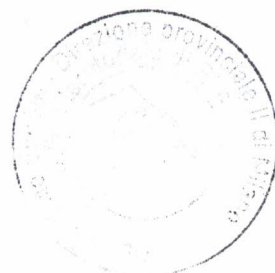
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Atto registrato a RHO il 30/07/2026
Al N. 183 Serie 3
Autoliquidazione € 200

Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA





A single, long, curved blue line, possibly a signature or a mark, extending from the upper middle towards the bottom left of the page.



STATUTO ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE AL BARAKA DI MELEGNANO APS"

Art. 1) - DENOMINAZIONE, NATURA E DURATA

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ASSOCIAZIONE AL BARAKA DI MELEGNANO APS"

L'associazione ha sede legale in MELEGNANO (MI), VIA RODOLFO MORANDI n. 15.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2) l'Ente del Terzo Settore è disciplinato dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 4) Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti

e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5) L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, culturali, sportive, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha come scopo principale l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, come riportato alla "lettera i)" dell'art. 5 del CTS.

L'associazione, si propone di:

- a) Promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni.
- b) Creare vincoli di solidarietà tra i membri dell'associazione per prevenire ed affrontare il disagio economico e l'esclusione sociale.
- c) Promuovere i valori della pace, della giustizia, della cooperazione, della solidarietà della responsabilità e della legalità, presso le nuove generazioni.
- d) Realizzare progetti di sostegno umanitario rivolti a famiglie e persone in situazione di bisogno.



- e) Promuovere l'insegnamento della cultura e dell'arte islamica.
- f) Promuovere l'insegnamento della lingua e la cultura dei paesi di origine dei nuovi cittadini.
- g) Realizzare attività di dialogo interreligioso finalizzate alla reciproca conoscenza e rispetto tra le diverse comunità religiose presenti sul territorio.
- h) Favorire il corretto inserimento dei nuovi cittadini nel tessuto sociale.
- i) Divulgare e promuovere manifestazioni cinematografiche e teatrali attraverso la gestione e alla partecipazione alla gestione di sale teatrali e cinematografiche;
- l) Diffondere l'istruzione e la formazione professionale e culturale per l'avvio alle varie tipologie e settori di lavoro e di studio, nessuno escluso, ivi compresa la possibilità di introduzione e di partecipazione in forma singola e /o associata a programmi di lavoro, di studio, di collaborazione a terzi pubblici e privati;
- m) Promuovere, organizzare, sviluppare, sponsorizzare incontri, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, eventi, viaggi, eventi sportivi;
- n) Promuovere, anche attraverso enti pubblici territoriali e non, privati, imprese, aziende e professionisti, incontri per

tutte quelle attività utili e necessarie per la tutela del diritto alla buona vita morale dell'uomo, senza distinzione di sesso, classe, religione, etnia, colore, razza paese di origine, ideologia politica;

o) Promuovere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto a esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

p) collaborare con organi legislativi, amministrazioni statali, Enti Locali e forze pubbliche per il raggiungimento di migliore risultato;

q) gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio oggetto sociale;

r) mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altre organismi che abbiano le stesse finalità;

s) produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, religioso, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori;

t) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri,

dibattiti, borse di studio e manifestazioni, anche all'estero, e ogni attività in genere;

u) Essa potrà, inoltre, svolgere attività di natura immobiliare limitata per l'acquisto, la costruzione, la locazione di immobili da adibire a luoghi di incontro, all'insegnamento, alla assistenza degli associati, allo studio, all'istruzione e all'alloggio temporaneo dei senzatetto.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni, organizzazioni, comunità laiche e religiose, italiane e straniere.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali l'associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione, al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività e iniziative comuni che permettano il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo

di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 6) Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci

l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7) Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 8) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti

dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 9) Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Revisore Legale dei conti;
- Collegio dei Garanti;
- l'Organo di Controllo.

Art. 11) L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o,

in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12) L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando p̄evisto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14) L'assemblea straordinaria è considerata validamente convocata con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche allo statuto possono essere attuate solo con la maggioranza assoluta dei soci.

L'assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'organo di amministrazione è composto da numero 4 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi. Il con-

siglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attuа le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art. 16) Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. La candidatura del Presidente deve essere approvata dal Consiglio dei Garanti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di ammi-

nistrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17) L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito regi-

stro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18) Il revisore legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota

associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 20) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21) I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 22) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 23) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 24) E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del

D. Lgs. 117/2017.

Art. 25) Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26) L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 27) Tutti coloro che, associati e non, vogliono prestare attività di volontariato nei confronti dell'associazione, sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Art. 29) L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 30) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 31) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 32) Il Consiglio dei Garanti:

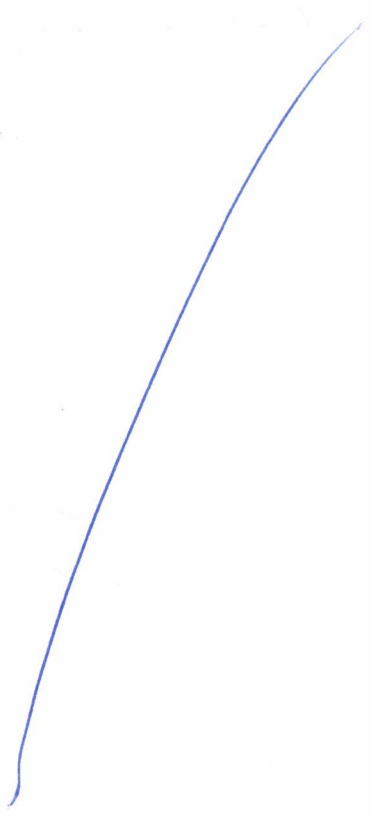
- Ha il compito di approvare le candidature alla Presidenza dell'Associazione;
- ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile;
- adempie agli obblighi di legge in materia di revisione dei conti e rispetto delle leggi e dello statuto qualora le condizioni per il suo carattere permanente ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto siano riempite.

MELEGNANO (MI), 28.7.26

FIRMA PRESIDENTE

MORRINI KAIS





MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

BANCO BPM SPA
PL. 1699 - MILANO - STUPARICH

AGENZIA

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE

9 7 6 6 3 5 5 0 1 5 6

barriera in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

DATI ANAGRAFICI

ASSOCIAZIONE AL BARAKA DI MELEGNANO

data di nascita sesso (M o F) comune (o Stato estero) di nascita

giorno mese anno

comune

prov.

via e numero civico

DOMICILIO FISCALE

MELEGNANO

M I

Via Voghera n. 1

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

SEZIONE ERARIO

IMPOSTE DIRETTE - IVA

RITENUTE ALLA FONTE

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI

codice tributo

1550

rateazione/regione/prov./mese rif.

anno di riferimento

2026

importi a debito versati

200,00

importi a credito compensati

codice ufficio

codice atto

TOTALE A

200,00B

SALDO (A-B)

200,00

SEZIONE INPS

codice sede

causale contributo

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE C

D

SALDO (C-D)

SEZIONE REGIONI

codice regione

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE E

F

SALDO (E-F)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE

codice ente/codice comune

Rov.

franch.

Ass.

Saldo

numero immobile

codice tributo

rateazione/mese rif.

anno di riferimento

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE G

H

SALDO (G-H)

SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

codice sede

codice ditta

c.c.

numero di riferimento

causale

importi a debito versati

importi a credito compensati

INAIL

TOTALE I

L

SALDO (I-L)

codice ente

codice sede

causale contributo

codice posizione

periodo di riferimento da mm/aaaa

a mm/aaaa

importi a debito versati

importi a credito compensati

TOTALE M

N

SALDO (M-N)

FIRMA

BANCO BPM s.p.a.

SALDO FINALE

EURO

200,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

AZIENDA

CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno

☐ bancario/postale

n.ro

☐ circolare/vaglia postale

tratto / emesso su

cod. ABI

CAB

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN

IT

firma

BANCO BPM SPA

30072026

DIP. 1699 DATA CASSA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a flourish.